

C O M U N E D I N I S S O R I A

(P r o v i n c i a d i E n n a)

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 16.04.2004,
modificato con successiva consiliare n. 37 del 29.12.2008

Legenda : **xxx** testo aggiunto con consiliare n. 37 del 29.12.08;
.xxx. testo abrogato con consiliare n. 37 del 29.12.08;

TITOLO PRIMO: IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO
- Art. 4 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
- Art. 5 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

TITOLO SECONDO: SOGGETTI DELL'IMPOSTA

- Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 7 - SOGGETTO ATTIVO

TITOLO TERZO: BASE IMPONIBILE

- Art. 8 - BASE IMPONIBILE
- Art. 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
- Art. 10 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO
CATASTALE D.
- Art. 11 - BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO
- Art. 12 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 13 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE
IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI
RECUPERO EDILIZIO
- Art. 14 - BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

***TITOLO QUARTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELL'IMPOSTA, RIDUZIONI E DETRAZIONI***

Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 16 - ESENZIONI

Art. 17 - RIDUZIONE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA.

Art. 18 - VERSAMENTI

Art. 19 - DICHIARAZIONI

Art. 20 - LIQUIDAZIONI

Art. 21 - ACCERTAMENTO

Art. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 23 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 24 - RIMBORSI

Art. 25 - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 26 - CONTENZIOSO

Art. 27 - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 28 - CASI PARTICOLARI

Art. 29 - POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI:
INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO

Art. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 32 - PUBBLICITA'

Art. 33 - RINVIO DINAMICO



COMUNE DI NISSORIA

(Provincia di Enna)

TITOLO PRIMO

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Art. 1.- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, rappresenta un atto amministrativo a carattere generale che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Nissoria e viene adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n.446, detta norme antielusiva, semplificativa e di equità fiscale in materia d'I.C.I.. e da ogni altra disposizione normativa riguardante la materia.
2. Per una regolare individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria è necessaria l'individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione delle aliquote del tributo, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggetto di utilizzazione degli immobili e per stabilire l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell' ICI e relative attività di accertamento, liquidazione, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art. 2.- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(art. 1 comma 2, Dlgs 504/92)

1. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio e diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3.- DEFINIZIONE DI FABBRICATO

(art. 2, comma 1, Dlgs 504/92)

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano;
2. il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 4.- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

(art. 2 comma 1, Dlgs 504/92; Art. 58 Dlgs 446/97)

1. Per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune certifica se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. (Cassato) Sono, altresì, considerate edificabili:
- le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
 - le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
 - le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

- le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità *anche relativa a quelle in cui sono previste la costruzione di opere pubbliche di qualsiasi sorta e in quanto tali non utilizzabili per l'edificazione da parte del proprietario*
- i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 5. – DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

(art. 2, Dlgs 504/92)

- Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'impresa.

TITOLO SECONDO

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 6 .- SOGGETTI PASSIVI

(Artt. 3 e 4 Dlgs 504/92; art. 58 Dlgs 446/97)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, sia che si tratti di soggetti residenti che non residenti nel territorio del Comune, anche se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di cittadini residenti all'estero, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto nel territorio comunale, a condizione che essa non sia locata; pertanto verificandosi la suddetta condizione, spetta la detrazione prima casa.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

4. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte d'Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

5. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

6. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

7. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Art. 7 .- SOGGETTO ATTIVO
(art. 4 Dlgs 504/92)

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune.

TITOLO TERZO

BASE IMPONIBILE

Art. 8. – BASE IMPONIBILE
(art. 5 Dlgs 504/92)

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 3, come determinato a norma di questo titolo.

Art. 9. – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
(artt. 5 Dlgs 504/92; D.M. 14/12/1991; art. 3, comma 48, L. 662/90)

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, aumentati del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

- **34** - per negozi e botteghe (categoria catastale C/1);
- **50** - per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale, quali fabbricati commerciali, industriali ecc...);
- **100** - per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi da quelli indicati nei precedenti alinea.

**Art. 10. – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI
NEL GRUPPO CATASTALE D.**

(art. 7, comma 3, Dl 333/92; art. 5 Dlgs 504/92; art. 58 Dlgs 446/97)

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata moltiplicando i costi sostenuti dall'impresa, così come risultanti dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data d'acquisizione, al lordo delle quote di ammortamento, per i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

**Art. 11. – BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI
NON ISCRITTI IN CATASTO**

(art. 5 Dlgs 504/92; art. 58 Dlgs 446/97)

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti.

Art. 12. – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

(art. 5 Dlgs 504/92)

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In alternativa, se inferiore, al prezzo fissato dal Comune per eventuali espropri di aree riconducibili nella stessa zona, o similari, o sulla base di oggettive situazioni di mercato delle stesse aree, con deliberazione dell'organo competente

Art. 13. – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

(art. 5 Dlgs 504/92)

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 14. – BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

(art. 5 Dlgs 504/92; art. 3, comma 51, L. 662/96)

1. I terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977 nr. 984 (aree montane).

TITOLO QUARTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 15. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

(art. 6 Dlgs 504/92)

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal competente organo entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata adozione del provvedimento, previsto dal comma 1, si riterrà valida l'aliquota dell'anno precedente.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

Art. 16 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalla Azienda Unità Sanitaria Locale, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9 (ospedali, chiese, cimiteri ecc.);
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni (musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi, giardini ecc.);
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività, di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 17.- RIDUZIONE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA.

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50 per cento dell'imposta prevista dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, per inagibilità o inabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
 - a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziali o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

~~3. (Sostituito) Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.~~

3. “*L'abitazione principale , a norma dell'art 1 del Decreto Legge n 93 del 27/05/2008, convertito in legge n 126 del 24/07/2008, è esclusa dall'imposizione. Si considera abitazione principale anche quella adibita ad uso di un familiare del proprietario come dimora abituale*
4. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto: L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, nella medesima quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
5. Ai fini di cui al comma 4, si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) ancorché ubicate in edifici diversi da quello in cui è sita l'abitazione principale.
“Le pertinenze computabili ai fini delle deduzioni agevolative di cui al punto 4), come implicitamente previste dal DL 93/2008, sono una sola per ciascuna delle categorie considerate pertinenziali ai sensi del punto 5);”
6. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta anche alle pertinenze nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
8. L'inagibilità o l'inabilità di cui al precedente comma 1. è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario richiedente da effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta, il quale allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 nr. 15, rispetto a quanto previsto dal precedente periodo.

Art. 18 .- VERSAMENTI
(art. 10 Dlgs 504/92)

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, dal 1° al 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso

del primo semestre e la seconda, dal primo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Nissoria.

Art. 19 . - (Abrogato)

Art. 19

DICHIARAZIONI

(Cassato con consiliare n. 37 del 29.12.2008)

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il 31 ottobre.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine del 31 ottobre in riferimento all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
L'omissione della dichiarazione è punita con le sanzioni previste dalle normative vigenti.
2. Non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione in caso di variazione delle rendite catastali disposte dal Comune, né l'eventuale cambiamento dell'aumento della detrazione della prima casa o la riduzione dell'imposta dovuta sulla prima casa.
3. La dichiarazione, debitamente firmata dal contribuente, deve essere presentata presso l'Ufficio tributi dell'Ente, che ne rilascia ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita utilizzando una busta idonea recante l'indicazione "Dichiarazione ICI anno". All'Ufficio Tributi per come indicato nel frontespizio del modello di dichiarazione, a mezzo raccomandata postale con o senza ricevuta di ritorno.

Art. 20 . - LIQUIDAZIONI

(art. 11 Dlgs 504/92)

1. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente articolo 19, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle comminazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

2. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente Regolamento le operazioni di liquidazioni delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri dettati dalle normative vigenti.

Art. 21 . - ACCERTAMENTO

(art. 11 Dlgs 504/92)

1. (cassato) Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle comunicazioni in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.
2. (cassato) L'avviso di accertamento, motivato deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la suddetta comunicazione avrebbero dovuto essere presentate ovvero doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Il motivato avviso di accertamento può riguardare l'omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. (cassato) Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. (cassato) Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218.

I termini di accertamento per il recupero dell'imposta dovuta sono quelli previsti dalla legge

Art. 22 . - FUNZIONARIO RESPONSABILE

(art. 11 – 4° comma - Dlgs 504/92)

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 23 . - RISCOSSIONE COATTIVA

(art. 12 Dlgs 504/92)

1. Le somme liquidate e accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso

esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 24 . - RIMBORSI

(art. 13 Dlgs 504/92)

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, presentando apposita istanza al comune. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati con decorrenza dalla data di presentazione della suddetta istanza.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
1. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad Euro 10, 00.

Art. 25 . - SANZIONI ED INTERESSI

(art. 14 Dlgs 504/92)

1. L'irrogazione delle sanzioni è fatta con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta.
2. ~~(Cassato) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto.~~
3. ~~(Cassato) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.~~
4. ~~(Cassato) Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni ö dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele e per ogni altra violazione degli obblighi non rilevanti ai fini del tributo.~~
5. ~~(Cassato) Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.~~
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.

E' ammesso l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità previste dalla legge. Inoltre, il C.C. può deliberare, ai sensi dell'art.13 della legge 289/2002, modalità di definizione agevolata dei debiti pregressi per l'imposta degli anni precedenti. In ogni tempo, se il contribuente non ha ricevuto avvisi di accertamento, eventuali debiti pregressi possono essere spontaneamente denunciati al Comune ed estinti con il pagamento dei soli interessi e una sanzione nella misura del 10 % dell'importo da pagare;”

Art. 26 .- CONTENZIOSO

(art. 15 Dlgs 504/92)

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art. 27 .- INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

(art. 16 Dlgs 504/92)

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini della applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta un'eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 28 .- CASI PARTICOLARI

1. **Residenti all'estero.** Soggetti passivi dell'imposta residenti all'estero sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ed al versamento dell'imposta. L'imposta può essere versata o in un'unica soluzione entro la scadenza del 20 dicembre, oppure con versamento rateale (30 giugno e 20 dicembre di ciascun anno): Il versamento dell'imposta può essere effettuato a mezzo:
 - Bonifico bancario;
 - Vaglia internazionale ordinario;
 - Vaglia internazionale in C/C.
2. **Società di Capitali.** Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la comunicazione di variazione ICI va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le variazioni.
3. **Cooperative.** Finché il bene non è assegnato al socio, soggetto passivo dell'imposta è la cooperativa. Quando il bene passa nella sfera patrimoniale del socio, lo stesso diventa soggetto passivo ed è, quindi, obbligato alla comunicazione di variazione ed al versamento dell'imposta.

La cooperativa edilizia a proprietà indivisa è tenuta agli obblighi previsti in materia di ICI, in quanto i soci non sono titolari di diritti reali sulle unità immobiliari loro assegnati.

4. ***Beni in custodia giudiziaria.*** Per i beni che sono affidati in custodia giudiziaria, il soggetto passivo dell'imposta rimane il proprietario. Al custode giudiziario non può essere riconosciuta la veste di rappresentante giudiziario.
5. ***Fallimento.*** L'imposta comunale sugli immobili è dovuta anche nel caso di soggetto imprenditore dichiarato fallito. In tale ipotesi, però, si ha una sospensione degli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta fino a quando la curatela fallimentare non ha venduto l'immobile stesso.

Art. 29. – POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI: INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO

1. Ai fini del potenziamento degli uffici tributari, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, sono attribuiti anche compensi incentivanti al personale addetto.
2. Il potenziamento degli uffici tributari ai sensi dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è finanziato da una percentuale del gettito dell'imposta comunale.
3. La percentuale di cui al comma precedente, viene fissata nella misura del 2% del gettito I.C.I., di cui una metà (50%) è destinata al personale degli uffici tributari del comune quali incentivi alla produttività solo in presenza di incrementi del gettito dell'imposta comunale. Tali compensi sono definiti nel quadro della contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto dal CCNL. L'altra metà è destinata all'acquisto di attrezzature informatiche, al collegamento con banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, alla formazione del personale e ogni altro mezzo atto a migliorare l'efficienza dei servizi tributari del Comune di Nissoria.

Art. 30 .- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia se in quanto non in contrasto con eventuali norme successive di grado gerarchicamente superiore.
3. Per le abitazioni che All'Agenzia del Territorio (catasto) sono composte da più unità immobiliari, ma che di fatto compongono un solo fabbricato adibito ad abitazione principale, ai fini della esatta applicazione dell'imposta, è consentito ai contribuenti interessati , entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedere all'accorpamento delle unità immobiliari.

Art. 31 .- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2005.

Art. 32.- PUBBLICITA'

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15/11/1997, n. 446, il presente regolamento verrà pubblicato nella gazzetta ufficiale e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, a norma dell'art. 22 della L. 07/08/1990, n. 241.

Art. 33.- RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, anche in attesa della formale modificazione del presente regolamento.